



## *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII  
Via Forno n. 8, cap. 00192, Roma – Fax 06.46834023

### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 ottobre 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale del FALLIMENTO FRATELLI PROVENZALE S.R.L., al fine dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex l. n. 223/1991.

Sono presenti:

- Per il FALLIMENTO FRATELLI PROVENZALE S.R.L., avv. Federica Sandulli (curatore del fallimento);
- per la FILCAMS CGIL, Giuliana Mesina;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL, Giuseppe Silvestro.

### PREMESSO CHE

- Il FALLIMENTO FRATELLI PROVENZALE S.R.L., con sede legale in Casalnuovo di Napoli, svolge attività di vendita al dettaglio di camicie ed altri indumenti ed accessori d'abbigliamento maschile, occupa attualmente alle proprie dipendenze 97 lavoratori ed applica il CCNL Terziario, distribuzione e servizi.
- Con sentenza n. 172/2010, del 22 luglio 2010, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento della società, non concedendo l'esercizio provvisorio dell'attività.

1

- Con lettera del 18 agosto 2010, la Curatela fallimentare, non intravedendo alcuna possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività commerciale, ha aperto una procedura di mobilità collettiva ai sensi della L. n. 223/1991 per la totalità delle maestranze occupate, pari a 113 lavoratori alla data di dichiarazione del fallimento, attualmente ridotte a 97.
- La suddetta procedura si è conclusa in sede sindacale in assenza di accordo, poiché, alla richiesta sindacale di ricercare soluzioni alternative al licenziamento e garantire i livelli occupazionali in essere alla data del fallimento, il Curatore ha opposto la insussistenza di alcuna possibilità di ricollocazione del personale.
- Con nota prot. N. 15/VII/19974 del 30 settembre 2010, la Curatela fallimentare ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento della fase amministrativa.
- Con successiva nota prot. N. 15/VII/21182 del 18 ottobre 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.


### TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

1. Le Parti concordano di ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3, co. 1, L. n. 223/1991 per la durata di **12 mesi** a decorrere dal **22 luglio 2010** (data di dichiarazione del fallimento) al **21 luglio 2011**, per massimo **113 lavoratori** in forza alla data di dichiarazione del fallimento.
2. La CIGS sarà attuata a zero ore senza rotazione, dal momento che i punti vendita presso cui erano impiegati i lavoratori interessati sono attualmente chiusi.
3. La curatela richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIGS all'INPS, non disponendo delle necessarie risorse finanziarie per l'anticipazione.
4. Le Parti concordano, altresì, di far ricorso, durante il periodo di vigenza della CIGS, allo strumento della mobilità fondata sul criterio della non opposizione quale strumento di gestione degli esuberanti. A tal fine, convengono, ai sensi del comma 4, art. 8 della legge 19




2

luglio 1993, n. 236, di derogare ai termini previsti dalla legge per l'attuazione dei licenziamenti, prorogando gli stessi fino al 21 luglio 2011.

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa ai sensi della L. n. 223/1991 e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 218/2000.**

Letto, confermato e sottoscritto.

FALLIMENTO FRATELLI PROVENZALE S.R.L.

*Federico Fedullo*

OO.SS.  
*Antonio...*  
*...*

MISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

*Wera...*